



**OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO E DI UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 31 DICEMBRE 2021 - 6 GENNAIO 2022**

**ORDINANZA Nr. 42/2021**

**del 27-12-2021**

## **IL SINDACO**

### **CONSIDERATO:**

- che durante le festività natalizie ed in particolare nella notte tra il 31 Dicembre e il 01 Gennaio è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
  - che tale usanza comporta un oggettivo pericolo essendo tali dispositivi in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
  - che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti e che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a et ne sia fortuitamente colpito;
  - che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;
  - che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti oltre che per l'inquinamento acustico anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;
  - che è particolarmente importante in questa fase di stabilità termica dell'atmosfera limitare al massimo o vietare, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge in ordine ai poteri attribuiti al Sindaco, lo svolgimento dei fuochi artificiali e pirotecnici;
- che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti, ovvero lancio di razzi può essere causa di disagio per i cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che smesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
  - che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino a punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità più in generale per la sicurezza stradale;

RILEVATA, pertanto, la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica e di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano facendo anche appello al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO, pertanto, vietare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza di lanciare razzi accende e fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 1 O 1 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana":

VISTO l'art. 54 del D.LGS. 267/00;

## **ORDINA**

Vista la L. 689/81

Dal giorno 31 dicembre 2021 al giorno 6 gennaio 2022 sono vietati su tutto il territorio comunale, l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenente terzi.

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza ove il fatto non costituisca reato, sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267 /2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca ai sensi di legge

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza mediante apposita Pubblicazione sul Sito Web del Comune.

Che sia altresì trasmessa all'ufficio di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza alle disposizioni indicate nella presente;

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:

- Entro 60 giorni al tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
- 

**Dalla Residenza Municipale, 27 DICEMBRE 2021II Sindaco**

**Dott. Nicola Affinito**